

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Problemi di inagibilità dei locali dell'ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Napoli)	8
Missioni vevolevoli nella seduta del 21 ottobre 2003	3		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Disegno di legge di conversione n. 4345	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	9
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	14
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	14
Interpellanza ed interrogazioni	6	(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	15
(Sezione 1 – Problemi occupazionali nel settore bancario)	6	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	15
(Sezione 2 – Tassi di interesse praticati dagli istituti di credito)	7	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	15
(Sezione 3 – Intercettazioni telefoniche riguardanti il magistrato Giovanni Salvi) ...	7	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	22

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione S. 2474 (approvato dal Senato) n. 4332	25	(Sezione 4 — Modificazioni apportate dal Senato)	27
(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	25	(Sezione 5 — Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	32
(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	25	(Sezione 6 — Proposte emendative riferite all'articolo unico)	61
(Sezione 3 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	26		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 21 ottobre 2003.**

Alemanno, Ciro Alfano, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Fontana, Frattini, Galati, Gasparri, Geraci, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Lazzari, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Minniti, Molgora, Molinari, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Ciro Alfano, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, D'Alia, Deiana, De Laurentiis, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Fontana, Frattini, Galati, Gasparri, Geraci, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lazzari, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Minniti,

Molgora, Molinari, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MUSSOLINI e TURCO: « Disciplina della convivenza familiare » (4399);

BERTOLINI: « Disposizioni dirette a prevenire e a reprimere le truffe telefoniche e telematiche » (4400);

RUSSO SPENA ed altri: « Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici » (4401).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

LANDOLFI: « Istituzione degli uffici stampa presso le procure della Repubblica »

ca » (3662) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

VI Commissione (Finanze):

D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni interpretative in materia di esclusione dei fabbricati rurali dall'imposta comunale sugli immobili » (4184) *Parere delle Commissioni I, V e XIII.*

X Commissione (Attività produttive):

VASCON: « Istituzione del Fondo per la difesa all'estero della proprietà industriale » (4312) *Parere delle Commissioni I, II, III, V e VI;*

« Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore » (4360) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

GASPERONI ed altri: « Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (2253) *Parere delle Commissioni I, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro
per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 9 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni BOCCHINO ed altri n. 1/00137, Antonio LEONE ed altri n. 1/00138, PAROLO ed altri n. 1/00142 e VOLONTÈ ed altri n. 1/00143, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2003 e alla risoluzione Sergio ROSSI ed altri n. 6/00046, modificata, accolta dal Governo e approvata nella medesima seduta, concernenti il disagio economico nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

**Trasmissione dal ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 9 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alle mozioni PAROLO ed altri n. 1/00142 e VOLONTÈ ed altri n. 1/00143, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2003, concernenti il disagio economico nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

**Trasmissione del ministro
per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, la prima relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città, riferita agli anni 2002 e 2003 (doc. CXCVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

**Trasmissione del ministro
della salute.**

Il ministro della salute, con lettera in data 20 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e sull'attuazione del progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », aggiornata al 31 dicembre 2002 (doc. CXXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Problemi occupazionali nel settore bancario)***A) Interpellanza ed interrogazione**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

l'annuncio del presidente dell'Abi, dottor Maurizio Sella, di esuberi per ventimila unità nel sistema bancario non può non preoccupare;

i riverberi, ovviamente, oltre alle persone direttamente interessate, riguardano, in particolare, i risparmiatori;

essi, infatti, sono sempre più « in balia » dell'andamento dei mercati finanziari, su cui non è indifferente il ruolo delle banche, le cui scelte e i cui « consigli » condizionano di conseguenza i risparmiatori;

come è noto, le più grandi banche italiane hanno subito pesanti perdite dal fallimento della Enron e di altre grandi aziende e dalla crisi argentina;

sembra, quindi, che il sistema bancario non goda di ottima salute, nonostante le dichiarazioni tranquillizzanti del Governatore della Banca d'Italia, la cui vigilanza, ad avviso dell'interpellante, non sempre è efficace –:

se, ove le notizie degli esuberi nel settore bancario dovessero essere confer-

mate, non ritengano di adottare iniziative di concertazione volte ad evitare la perdita di posti di lavoro.

(2-00554)

« Lettieri ».

(25 novembre 2002)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

la stampa nazionale (si veda *la Repubblica* di giovedì 21 novembre 2002, alla pagina 29) ha dato ampio risalto alle dichiarazioni rese dal presidente dell'Abi, dottor Maurizio Sella, secondo cui, nel mondo bancario, sono previsti per il 2003 addirittura 15.000 esuberi;

gli esuberi previsti per il 2003 si aggiungono alle 5.000 unità già a carico del fondo esuberi del sistema bancario italiano;

è bene sottolineare che le previsioni del dottor Maurizio Sella consentono di affermare che la crisi del sistema bancario potrebbe avere ripercussioni occupazionali addirittura maggiori di quelle previste per la crisi Fiat;

è opportuno governare il fenomeno con largo anticipo –:

quali iniziative intendano assumere per affrontare il tema degli esuberi bancari, che potrebbero portare, secondo le indicazioni del presidente dell'Abi, ad una perdita complessiva di 20.000 posti di lavoro.

(3-01733)

(17 dicembre 2002)

(Sezione 2 – Tassi di interesse praticati dagli istituti di credito)

B) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dall'11 settembre 2001 la Banca centrale europea ha tagliato cinque volte il proprio tasso di riferimento, per un totale di 225 punti base;

nello stesso periodo in Italia il *prime rate* medio — inteso come il tasso nominale praticato alla clientela primaria, al netto di qualsiasi commissione — si è ridotto di appena 37,5 punti, passando dal 7,75 per cento, rilevato al 15 settembre 2001, al 7,375 per cento di giugno 2003, un livello, quest'ultimo, su cui il *prime rate* risulta « ingessato » almeno dal 15 luglio 2002, malgrado l'abbassamento, nello stesso periodo, da parte della Banca centrale europea, dei tassi dell'1,25 per cento;

la reazione dell'Associazione bancaria italiana (Abi) ha manifestato stupore e curiosità di fronte alla lentezza con cui gli istituti di credito italiani hanno reagito al taglio dei tassi deciso dalla Banca centrale europea il 5 giugno 2003;

è noto il cosiddetto « caso *dribbling* alla Banca centrale europea », come denunciato da *Finanza e mercati* del 12 giugno 2003;

si evidenzia come gli istituti di credito, invece di tagliare i tassi d'interesse adeguandoli alle riduzioni apportate dalla Banca centrale europea, hanno aumentato i tassi attivi su ogni forma di prestito dallo 0,25 allo 0,75 per cento;

da aprile a maggio 2003 ben 393 banche hanno apportato variazioni unilaterali ai contratti, spesso con effetto retroattivo;

secondo quanto denunciato da *Adi-consum* (si veda *Finanza e mercati* del 12

giugno 2003), « in un anno, mentre la Banca centrale europea ha tagliato i tassi dall'1,25 per cento, il *prime rate*, e cioè il tasso attivo applicato ai clienti, è salito dello 0,125 per cento, mentre quello sui depositi sono diminuiti dello 0,43 per cento, mentre i tassi sui prestiti sono scesi solo dello 0,59 per cento, con aumento di costi e commissioni del 10-15 per cento »;

è indubitabile che, dal punto di vista strettamente giuridico, le banche non hanno l'obbligo di adeguarsi al taglio della Banca centrale europea ed è altrettanto indubitabile che il cliente ha la possibilità di « punire » la banca, chiudendo i conti e ricorrendo alla concorrenza;

è, però, doveroso osservare che tale « potere » del cliente è di fatto inesistente quando le banche « fanno cartello »;

in un frangente delicato per il settore economico-produttivo, segnatamente per le piccole e medie imprese, appare evidente il danno enorme che il sistema bancario ha provocato all'economia nazionale —:

se non ritenga di dover investire della questione il comitato interministeriale per il credito e il risparmio. (3-02431)

(25 giugno 2003)

(Sezione 3 – Intercettazioni telefoniche riguardanti il magistrato Giovanni Salvi)

C) Interrogazione

COLA e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei verbali di alcune intercettazioni effettuate dalla *Digos* di Roma, con riferimento ad un colloquio intercorso tra un non meglio identificato Fausto e tal Antonio Iglesias Lago, indagato di reati di terrorismo, risulterebbe fatto il nome del dottor Giovanni Salvi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;

il citato Fausto, riferendosi alle indagini in corso, affermerebbe, tra l'altro, che l'attività investigativa disposta non deve preoccupare l'Iglesias, perché serve solo « a tenerli buoni »;

riferirebbe, altresì, di avere un « patto scellerato » con il dottor Salvi, che lo avvertirebbe di qualsiasi attività connessa alle indagini;

è anche probabile che il contenuto delle intercettazioni possa essere il frutto di una mera millanteria. Ciò non esclude che ci si potrebbe trovare di fronte ad una *notitia criminis*, determinando la necessità di assumere conseguenti e doverose iniziative per l'autorità giudiziaria che ne fosse venuta a conoscenza;

risulterebbe che il capo della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, a cui sarebbero stati trasmessi i verbali di intercettazione, non abbia inviato gli atti al competente collega di Perugia —:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

nel caso in cui non sia stata assunta l'iniziativa di invio degli atti alla procura competente, quali iniziative di propria competenza intenda adottare. (3-01066)

(11 giugno 2002)

(Sezione 4 — Problemi di inagibilità dei locali dell'ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Napoli)

D) Interrogazione

COLA e DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

a seguito della dichiarata inagibilità dei locali dell'ufficio notifiche presso la corte d'appello di Napoli, l'attività degli ufficiali giudiziari è sospesa sin dal 28 novembre 2002, con conseguente paralisi di quella forense di gran parte del distretto della corte di appello;

nonostante tutte le iniziative prese dal presidente della corte d'appello per garantire l'effettiva ripresa del lavoro degli ufficiali giudiziari, gli uffici non sono ancora stati trasferiti in locali, pur tempestivamente indicati, ubicati nell'immobile dell'ex Ospedale della pace in Napoli;

una situazione di normalità non è stata ristabilita a tutt'oggi, con riferimento sia a quanto posto in essere dall'ufficio speciale del tribunale, che dal presidente dello stesso, nemmeno in relazione alla sospensione dell'attività, per ragioni analoghe, perdurante dal mese di novembre 2002 anche della sezione esecuzioni del tribunale;

a nulla sarebbero valsi i tentativi per convincere gli ufficiali giudiziari, che lamentano inadeguatezze strutturali, a trasferirsi presso la nuova struttura;

la denunciata situazione sta già provocando, oltre a rilevanti disagi, anche considerevoli danni agli addetti ai lavori e agli utenti del servizio giustizia —:

quali tempestive ed urgenti iniziative si intendano assumere o quali immediati provvedimenti si intendano adottare per rimuovere la rilevante anomalia denunciata, si da consentire un ritorno alla normalità nell'interesse della collettività e dei cittadini che si avventurano ad intraprendere azioni giudiziarie. (3-01758)

(19 dicembre 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003, N. 271, RECANTE
PROROGA DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELLA
DISCIPLINA DEL PREZZO DEI LIBRI (4345)**

(A.C. 4345 - sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:
è aggiunto, in fine, il seguente comma *con
le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i se-
guenti commi.

*Conseguentemente, al medesimo comma,
aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 3-ter. In caso della mancata defini-
zione di una normativa complessiva del
settore editoriale da parte del Governo, la
sperimentazione di cui al precedente
comma 1 del presente articolo, dovrà es-
sere prorogata, anche facendo ricorso alla
decretazione di urgenza ».

1-bis. 1. Giulietti, Grignaffini, Capitelli,
Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella,
Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il se-
guente:*

ART. 1-ter. - 1. L'articolo 11 della legge
7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal
seguente:

« ART. 11. - (*Disciplina del prezzo del
libri*). - 1. Il prezzo al consumatore finale
dei libri venduti sul territorio nazionale è
liberamente fissato dall'editore o dall'im-

portatore ed è da questi apposto, com-
prensivo di imposta sul valore aggiunto, su
ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consu-
matori finali dei libri, da chiunque o con
qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo
effettivo diminuito di una percentuale non
superiore al 10 per cento di quello fissato
ai termini del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per
i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come
quelli pubblicati a tiratura limitata per un
ambito ristretto e di elevata qualità for-
male e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli
stampati, anche parzialmente, con metodi
artigianali per la riproduzione delle opere
artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono
rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'edi-
tore;

f) libri pubblicati da almeno venti-
quattro mesi e dopo che siano trascorsi
almeno sei mesi dall'ultimo acquisto ef-
fettuato dalla libreria o da altro venditore
al dettaglio;

g) edizioni destinate ad essere cedute
nell'ambito di rapporti associativi.

4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare fra l'80 e il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza;

d) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

e) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. Nel corso di validità della presente normativa, non si applica al prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione della possibilità data a ciascun editore, di concerto con i dettaglianti, di effettuare fino a due campagne promozionali all'anno che, attraverso l'applicazione di sconti rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni, esclusi i mesi di luglio e dicembre, comportino, di fatto, una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante, che deve esserne comunque informato, di non aderire a tali campagne promozionali.

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli

articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo ».

1-bis. 01. Rusconi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. - 1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

b) al comma 3, le lettere f), i) ed i-bis) sono soppresse;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« c-bis) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

c-ter) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici. »

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel corso di validità della presente normativa, non si applica al prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione della possibilità data a ciascun editore, di concerto con i dettaglianti, di effettuare fino a due campagne promozionali all'anno che, attraverso l'applicazione di sconti rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni, esclusi i mesi di luglio e dicembre, comportino, di fatto, una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante, che deve esserne comunque informato, di non aderire a tali campagne promozionali. »

e) il comma 9 è abrogato.

1-bis. 012. Rusconi.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. - 1. All'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 7 marzo 2001, n. 62, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « otto ».

1-bis. 010. Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. - 1. All'articolo 11, comma 3, lettera i-bis), della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono aggiunte, in fine, le parole: « biblioteche di istituti e fondazioni culturali riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali ».

1-bis. 011. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. - (Promozione dei prodotti editoriali e della lettura). - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura. In particolare:

a) organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, "giornate della lettura", come iniziative, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

b) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

1-bis. 02. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. - (Centro per la promozione del libro e della lettura). - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla costituzione della fondazione denominata "Centro per la promozione del libro e della lettura", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.

3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura.

4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottato dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche ».

1-bis. 04. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Biblioteche scolastiche*). — 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico ».

1-bis. 03. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Agevolazione per gli studenti*). — 1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato ed i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1 ».

1-bis. 05. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. È istituito, presso il Dipartimento per l'editoria, e con la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio del libro e della lettura, con i seguenti compiti:

a) mettere a disposizione del pubblico una banca dati generale sulla produzione editoriale italiana e europea;

b) studiare la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccogliere e diffondere sistematicamente e tempestivamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studiare l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proporre iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

e) raccogliere e mettere a disposizione del pubblico, degli studiosi e delle associazioni di settore dati relativi alla produzione dei diversi generi, allo sviluppo dei diversi supporti editoriali, all'evoluzione dei consumi, alla composizione del pubblico dei consumatori, all'evoluzione dei prezzi, e quant'altro possa essere utile al monitoraggio del mercato e della qualità culturale della produzione e del consumo ».

1-bis. 06. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Misure a sostegno degli autori e dei traduttori*). — 1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento ».

1-bis. 07. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Sostegno alle biblioteche di pubblica lettura*). — 1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

c) formare il personale;

d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministro", conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.

4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

1-bis. 08. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Diffusione all'estero dei prodotti editoriali*). — 1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare, il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero ».

1-bis. 09. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

(A.C. 4345 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1-bis.03 Grignaffini ed altri.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4345 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1-bis-02, 1-bis-05, 1-bis-08 e 1-bis-09 Giulietti, 1-bis-03, 1-bis-04, 1-bis-06 e 1-bis-07 Grignaffini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4345 - Sezione 4)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4345 - Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri”».

(A.C. 4345 - Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 15 febbraio 2004.

1. 1. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 15 marzo 2004.

1. 2. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 15 febbraio 2004.

1. 3. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 15 agosto 2004.

- 1. 4.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 18 marzo 2005.

- 1. 5.** Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 8 marzo 2005.

- 1. 6.** Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 22 febbraio 2005.

- 1. 7.** Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 31 gennaio 2005.

- 1. 8.** Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 18 gennaio 2005.

- 1. 9.** Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 15 gennaio 2005.

- 1. 10.** Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Rientra nella libertà della fissazione del prezzo di cui al comma 1 la possibilità per l'editore di realizzare campagne promozionali che, attraverso l'applicazione di sconti o ribassi rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo limitato, comportino di fatto una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante di non aderire a tali campagne promozionali ».

1-ter. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: « I commi 1, *1-bis* e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: ».

- 1. 11.** Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Rientra nella libertà di fissazione del prezzo di cui al comma 1 la

possibilità per l'editore di realizzare campagne promozionali che, attraverso l'applicazione di sconti o ribassi rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo limitato, comportino di fatto una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante di non aderire a tali campagne promozionali ».

1. 12. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

ART. 1-bis.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 3-ter. In caso della mancata definizione di una normativa complessiva del settore editoriale da parte del Governo, la sperimentazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, dovrà essere prorogata, anche facendo ricorso alla decretazione di urgenza ».

1-bis. 1. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Disciplina del prezzo dei libri*). — 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque o con

qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito di una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai termini del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri pubblicati da almeno ventiquattro mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

g) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.

4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare fra l'80 e il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza;

d) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

e) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. Nel corso di validità della presente normativa, non si applica al prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione della possibilità data a ciascun editore, di concerto con i dettaglianti, di effettuare fino a due campagne promozionali all'anno che, attraverso l'applicazione di sconti rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni, esclusi i mesi di luglio e dicembre, comportino, di fatto, una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante, che deve esserne comunque informato, di non aderire a tali campagne promozionali.

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo ».

1-bis. 01. Rusconi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

b) al comma 3, le lettere f), i) ed i-bis) sono soppresse;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« c-bis) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

c-ter) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici. »

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel corso di validità della presente normativa, non si applica al prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione della possibilità data a ciascun editore, di concerto con i dettaglianti, di effettuare fino a due campagne promozionali all'anno che, attraverso l'applicazione di sconti rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni, esclusi i mesi di luglio e dicembre, comportino, di fatto, una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante, che deve esserne comunque informato, di non aderire a tali campagne promozionali. »

e) il comma 9 è abrogato.

1-bis. 012. Rusconi.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. All'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 7 marzo 2001, n. 62, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « otto ».

1-bis. 010. Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. All'articolo 11, comma 3, lettera *i*-bis), della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono aggiunte, in fine, le parole: « biblioteche di istituti e fondazioni culturali riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali ».

1-bis. 011. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (Promozione dei prodotti editoriali e della lettura). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura. In particolare:

a) organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, "giornate della lettura", come iniziative, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

b) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema

e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

1-bis. 02. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (Centro per la promozione del libro e della lettura). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla costituzione della fondazione denominata "Centro per la promozione del libro e della lettura", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.

3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura.

4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottato dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche ».

1-bis. 04. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Biblioteche scolastiche*). — 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico ».

1-bis. 03. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Agevolazione per gli studenti*). — 1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato ed i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1 ».

1-bis. 05. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. È istituito, presso il Dipartimento per l'editoria, e con la vigi-

lanza del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio del libro e della lettura, con i seguenti compiti:

a) mettere a disposizione del pubblico una banca dati generale sulla produzione editoriale italiana e europea;

b) studiare la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccogliere e diffondere sistematicamente e tempestivamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studiare l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proporre iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

e) raccogliere e mettere a disposizione del pubblico, degli studiosi e delle associazioni di settore dati relativi alla produzione dei diversi generi, allo sviluppo dei diversi supporti editoriali, all'evoluzione dei consumi, alla composizione del pubblico dei consumatori, all'evoluzione dei prezzi, e quant'altro possa essere utile al monitoraggio del mercato e della qualità culturale della produzione e del consumo ».

1-bis. 06. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (Misure a sostegno degli autori e dei traduttori). — 1. Il Mini-

stero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento ».

1-bis. 07. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (Sostegno alle biblioteche di pubblica lettura). — 1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

c) formare il personale;

d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme di collaborazione professionale, sono di-

sciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministro", conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.

4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

1-bis. 08. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Diffusione all'estero dei prodotti editoriali*). — 1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare, il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero ».

1-bis. 09. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

(A.C. 4345 — sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la fiscalità dei prodotti editoriali riveste da sempre nel nostro Paese un ruolo chiave nell'ambito delle politiche di sostegno alla lettura ed alla diffusione della cultura;

è necessario evitare sperequazioni tra i vari prodotti editoriali e soprattutto tra quotidiani e periodici da un lato e libri dall'altro, in quanto entrambi costituiscono strumento di diffusione di informazioni, sapere e cultura nella società;

l'articolo 51 del disegno di legge finanziaria per il 2004 attribuisce alle imprese editrici di giornali e periodici un credito di imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e che tale credito non viene invece attribuito alle case editrici di libri per l'acquisto della carta necessaria a produrli;

il settore librario potrebbe trovare in tale iniziativa fiscale un contributo utile a fronteggiare le gravi perdite subite dagli editori a causa della contrazione degli acquisti, dei fenomeni dilaganti di pirateria e dei gravi effetti che sul mercato libraio ha avuto e sta avendo il fenomeno della vendita dei libri da parte dei quotidiani;

la contrazione del gettito per l'erario derivante da un'estensione del credito d'imposta agli editori di libri è quantificabile entro la somma di 11 milioni di euro,

impegna il Governo

affinché la misura agevolativa in questione sia estesa al settore dell'editoria libraria.

9/4345/1. Colasio, Bimbi, Carra, Adornato, Verdini, Bianchi Clerici, Cannella, Ranieli.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura;

a organizzare e promuovere, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, « giornate della lettura », come iniziative, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

a realizzare campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

9/4345/2. « Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Titti De Simone, Adornato, Verdini, Bianchi Clerici, Cannella, Ranieli ».

La Camera,

impegna il Governo

a provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, alla costituzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di una fondazione denominata « Centro per la promozione del libro e della lettura », cui possano aderire, il Ministero per i beni e le attività culturali — che partecipa alle attività svolte dal centro anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in

consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche —, i Ministeri degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del centro. Il centro dovrebbe svolgere, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura. Il centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottato dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

9/4345/3. « Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Titti De Simone, Adornato, Verdini, Bianchi Clerici, Cannella, Ranieli ».

La Camera,

premessi che:

attualmente nel nostro Paese per il settore fonografico pesa un'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari al 20 per cento e che la stessa, in poco più di 10 anni, ha subito una crescita percentuale di

quasi 11 punti, incidendo quindi in maniera rilevante sul prezzo finale a carico del consumatore;

il settore è colpito da una crisi che negli ultimi anni si è fortemente acuita facendo registrare un calo nelle vendite di oltre il 10 per cento e che tale calo è coinciso temporalmente proprio con l'aumento dell'IVA. Il passaggio dell'aliquota al 20 per cento è stato deciso con la legge finanziaria 1997-1998 ed il primo forte decremento nelle vendite lo si è registrato già dal 1999;

l'Italia è uno dei Paesi che applica un'aliquota sul valore aggiunto fra le più alte in Europa e che, nel quadro della costruzione dell'Unione europea, la definizione delle aliquote IVA, specie nel campo dei prodotti musicali, deve trovare la sua necessaria armonizzazione;

il Governo si era già impegnato nella seduta del 28 novembre 2001, accogliendo prima l'ordine del giorno n. 9/1984/VI/1 (Giulietti ed altri), in merito alla riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti fonografici; e poi ancora accogliendo nella seduta del 16 luglio 2002 la mozione n. 1-00086 (Ruzzante ed altri) in cui si impegnava « a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie volte alla possibile emanazione di una direttiva comunitaria che stabilisca, per tutti i Paesi membri, criteri uniformi sulle aliquote IVA, equiparando, in particolare, il con-

sumo dei prodotti musicali a quello di altri prodotti culturali, come quelli librari;

è stata predisposta dal commissario europeo Frits Bolkestein, una proposta di modifica dell'allegato H della VI direttiva sull'IVA in cui si prevede che le aliquote previste per le opere musicali non possano essere inserite nell'aliquota standard, né tanto meno nell'aliquota ridotta così come prevista per le opere editoriali;

impegna il Governo:

a proporre una modifica della proposta della Commissione europea in qualità di Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, e a rispettare l'impegno assunto nella relazione sul programma operativo della Commissione europea per il 2003 dove veniva fatto un esplicito riferimento al tema dell'IVA per avvicinare le stesse aliquote per le opere musicali a quelle vigenti per l'editoria;

ad intervenire durante il semestre di presidenza italiano per garantire il diritto a ciascun Paese a sperimentare sul proprio territorio un'aliquota IVA ridotta sui prodotti musicali così come il presidente del consiglio francese, Jean-Pierre Raffarin, ha chiesto al Presidente Berlusconi in una lettera datata 5 giugno 2003.

9/4345/4. « Ruzzante, Giulietti, Titti De Simone, Adornato, Verdini, Bianchi Clerici, Cannella, Ranieli ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2474 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE E PER IL RECUPERO DI POTENZA DI ENERGIA ELETTRICA. DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI ENERGIA ELETTRICA E DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (4332)

(A.C. 4332 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4332 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che gli elementi forniti dal Governo non sembrano sufficienti ad escludere che dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-*quinquies* possano derivare minori entrate per la finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1-*quinquies*, sia soppresso il comma 4;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-*bis*.6, 1-*bis*.7, 1-*bis*.9, 1-*bis*.10, 1-*bis*.16 e 1-*quinquies*.6 Quartiani, 1.4, 1.6, 1-*bis*.5, 1-*bis*.8, 1-*bis*.11 e 1-*bis*.12 Vernetti, 1.5 e 1.7 Realacci, 1.10, 1.40, 1.51, 1.54 e 1.56-*bis*, 1-*ter*.23, 1-*quinquies*.4 e 1-*sexies*.25 Lion, sugli articoli aggiuntivi 1.02 Lion, 1-*sexies*.03 e 1-*sexies*.04 Vernetti, 1-*sexies*.02, 1-*sexies*.05, 1-*sexies*.06 1-*sexies*.07 Realacci e sull'emendamento Dis. 1.7 Lion, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4332 – Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.**

1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;

b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;

c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche).

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4332 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, »; le parole: « fino al 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle se-

guenti: « fino al 30 giugno 2005 » e prima delle parole: « centrali termoelettriche » è inserita la seguente: « singole »;

al comma 2, le parole: « assicurano in ogni caso il rispetto dei » sono sostituite dalle seguenti: « rispettano i »;

al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2005 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica). — 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile.

ART. 1-ter. — (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della pro-

prietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore";

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,";

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocatione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 6.

ART. 1-*quater*. — (*Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto*). — 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per

l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.

4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale, nonché all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo *iter* autorizzativo.

7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato

in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6.

8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.

ART. 1-quinquies. — (Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico). — 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli *standard* di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli *standard* di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia

elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle attività produttive e sentito il parere".

6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione

siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;

b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto di-

sposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico”;

d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati”.

9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 1-*sexies*. — (*Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici*). — 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine

di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del" ».

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: « disposizioni urgenti per la sicurezza » sono inserite le seguenti: « e lo sviluppo ».

(A.C. 4332 – Sezione 5)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche).

Sopprimerlo.

***1. 1.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***1. 2.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimerlo.

***1. 3.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. (Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere im-

messa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1 per cento ogni anno.

2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 8,4 centesimi di euro per kwh, aggiornate annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2.

4. La somma dei proventi delle sanzioni di cui al presente articolo, ritirata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, è distribuita tra gli operatori ottemperanti all'obbligo di cui all'articolo 1-bis.02, comma 1, in ragione delle quote di certificati verdi da loro prodotte escluse le quote di certificati verdi provenienti da rifacimenti parziali di impianti idro e geotermo e da impianti a co-combustione.

5. Il contributo di certificati verdi proveniente da rifacimenti parziali e da impianti a co-combustione di cui al comma 3 deve essere inferiore al 20 per cento della quota d'obbligo della singola società.

6. Sono esonerati dal pagamento delle quote di certificati verdi unicamente gli impianti a cogenerazione come definiti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 del 19

marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002. Gli impianti CIP6, terminato il periodo di incentivazione di otto anni previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, che hanno ancora in essere convenzioni per la cessione di energia elettrica e che non soddisfano il criterio IRE previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 sono sottoposti all'obbligo di produzione di certificati verdi.

7. Nel rispetto della normativa comunitaria, conseguita l'autorizzazione della Commissione europea, non si applicano le sanzioni previste per la produzione di energia rinnovabile per l'energia di importazione, solo al verificarsi di condizioni di reciprocità tra le normative di incentivazione delle energie rinnovabili a livello comunitario.

ART. 1-bis.01 (*Certificati verdi*). — 1. La certificazione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, è applicata per i primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse, e per i primi dieci anni di esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

2. Il prezzo di collocamento di certificati verdi di cui al comma 1 per il periodo 2003-2012, è pari al prezzo di collocamento dei medesimi certificati per l'anno 2002, ridotto, per ciascun anno, dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente.

3. I certificati verdi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per ottemperare l'obbligo di cui all'articolo 1-bis.02, comma 1, entro il quarto anno solare successivo a quello del rilascio.

ART. 1-bis.02 (*Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili*). — 1. Con decreto da emanare

entro il 31 dicembre 2003, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplina il rilascio da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale dei certificati di garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili a favore dei produttori e su richiesta di questi, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e secondo i seguenti principi:

a) i certificati di garanzia devono consentire ai produttori che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta effettivamente da tali fonti;

b) i certificati di garanzia devono specificare la natura della fonte energetica rinnovabile da cui è prodotta l'elettricità, le date e i luoghi di produzione, le potenze nominali degli impianti e, nel caso di impianti operanti in co-combustione, la producibilità riconducibile a fonte rinnovabile;

c) i certificati di garanzia hanno durata non inferiore a quattro anni e sono rinnovabili;

d) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sovrintende al rilascio dei certificati di garanzia.

2. Le garanzie di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili da altri Paesi membri dell'Unione europea sono riconosciute dall'Italia sulla base del criterio di reciprocità.

ART. 1-bis.03 (*Misure per lo sviluppo dell'energia eolica*). — 1. Le regioni, allo scopo di favorire lo sviluppo compatibile dell'energia eolica sul proprio territorio approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i piani eolici regionali attraverso i quali indicano i siti e le aree non idonee all'installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, secondo i seguenti principi:

a) individuazione dei siti e delle aree non idonee sulla base dell'impatto ambien-

tale delle opere connesse agli impianti e all'impatto delle medesime sulla realtà socio-economica locale, sulla base di uno studio sull'impatto visivo sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato, al fine di valutare il grado di integrabilità degli impianti nel territorio;

b) previsione delle misure generali di mitigazione dell'impatto visivo, quali:

1) l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione;

2) la distanza minima dalle abitazioni;

3) l'utilizzo di soluzioni cromatiche particolari;

4) ogni altra misura diretta a ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente circostante al fine di consentire un inserimento il più armonico possibile con il territorio regionale.

ART. 1-bis.04 (*Semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*). — 1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

ART. 1-bis.05 (*Accesso al mercato elettrico*). 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria del-

l'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1. 4. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili*). — 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1 per cento ogni anno.

2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 8,4 centesimi di euro per kwh, aggiornate annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2.

4. La somma dei proventi delle sanzioni di cui al presente articolo, ritirata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, è distribuita tra gli operatori ottemperanti all'obbligo di cui al comma 1, in ragione delle quote di certificati verdi da loro prodotte, escluse le quote di certificati verdi provenienti da rifacimenti parziali di impianti idro e geotermo e da impianti a co-combustione.

5. Il contributo di certificati verdi proveniente da rifacimenti parziali e da impianti a co-combustione di cui al comma 4 deve essere inferiore al 20 per cento della quota d'obbligo della singola società.

6. Sono esonerati dal pagamento delle quote di certificati verdi unicamente gli impianti a cogenerazione come definiti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 del 19 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002. Gli impianti CIP6, terminato il periodo di incentivazione di otto anni previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, che hanno ancora in essere convenzioni per la cessione di energia elettrica e che non soddisfano il criterio IRE previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02, sono sottoposti all'obbligo di produzione di certificati verdi.

7. Nel rispetto della normativa comunitaria, conseguita l'autorizzazione della Commissione europea, non si applicano le sanzioni previste per la produzione di energia rinnovabile per l'energia di importazione, solo al verificarsi di condizioni di reciprocità tra le normative di incentivazione delle energie rinnovabili a livello comunitario.

1. 5. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinno-*

vabili). — 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1 per cento ogni anno.

1. 6. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari, Quartiani, Acquarone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili*). — 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dello 0,70 per cento ogni anno.

1. 7. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 8. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: degli impianti di cui al comma 1 rispettano *con le seguenti:* delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW rispettano i limiti di emissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 e.

1. 9. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definite le misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il cinque per cento a decorrere dall'anno 2004 della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sono esclusi dal regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i combustibili derivanti da qualsiasi fonte non rinnovabile ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento al combustibile derivato da rifiuti. Il decreto di cui al presente comma prevede, in particolare, specifiche misure per lo sviluppo del solare termico e fotovoltaico, per la ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno, nonché per la piena e coerente attuazione delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001.

1. 10. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, premettere le parole: Sentite le regioni e gli enti locali interessati.

1. 11. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 30 giugno 2004.

* **1. 12.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 30 giugno 2004.

* **1. 13.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

1. 14. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, dopo le parole: l'esercizio temporaneo aggiungere le seguenti: , in ogni caso per un massimo di trenta giorni totali nel biennio 2003-2004,

1. 15. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: 300 MW aggiungere le seguenti: ed inferiore a 500 MW.

1. 16. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: dello stesso Gestore, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle centrali di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché degli impianti interessati dalle disposizioni di cui alla legge n. 82 del 6 maggio 2002, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22,

1. 17. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: dello stesso Gestore, aggiungere le seguenti: , nelle quali siano stati avviati i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che ga-

rantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83,

1. **18.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma.

1. **19.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: anche in deroga ai con le seguenti: a condizione che siano rispettati i.

1. **20.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 1, sopprimere le parole: di emissioni in atmosfera e.

1. **21.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di qualità dell'aria.

1. **22.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: fissati nei provvedimenti di autorizzazione.

1. **23.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , ovvero derivanti fino alla fine del comma.

1. **24.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal.

1. **25.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché dal regolamento fino alla fine del comma.

1. **26.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il rispetto dei limiti riguardanti le emissioni di anidride solforosa, ossido e biossido di azoto, ozono, polveri sottili e anidride carbonica.

1. **27.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono derogabili i limiti fissati dalla vigente normativa per le emissioni di anidride solforosa, ossido e biossido di azoto, ozono, PM10, metalli pesanti e anidride carbonica.

1. **28.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano fermi i limiti fissati dalla vigente normativa per i prodotti, anche collaterali, dei processi di combustione, con particolare riferimento alla combustione di carbone, oli e rifiuti.

1. **29.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Deve essere comunque garantito il rispetto dei principi di tutela della salute e dell'ambiente stabiliti dalla normativa vigente ed in ogni caso non deve essere mai superata la soglia d'allarme di cui al

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Le deroghe di cui al presente articolo devono essere compatibili con impegni per la limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra, di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto.

1. **31.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 devono garantire comunque il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di cui al decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503. Esse non sono applicabili in ogni caso agli impianti di combustione del CDR nonché ad impianti nei quali sia stato registrato, negli ultimi cinque anni, il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera o di qualità dell'aria ovvero la violazione della normativa vigente in materia di rifiuti, sicurezza dei serbatoi da stoccaggio e trattamento delle acque.

1. **32.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, la parola: « periodicamente » è sostituita dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 e successivamente ogni anno in corrispondenza con l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria. »

1. **56.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

aprile 2003, n. 83, la parola: « periodicamente » è sostituita dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003. »

1. **57.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, la parola: « periodicamente » è sostituita dalle seguenti: « ogni anno in corrispondenza con l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria. »

1. **58.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e dalle relative norme di attuazione.

1. **34.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole: e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW.

1. **35.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché il rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e relative norme di attuazione.

1. **36.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

- *1. **37.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 38.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Previa verifica, da parte delle autorità competenti ed a spese dei titolari degli impianti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, della compatibilità ambientale dell'aumento di temperatura delle acque di raffreddamento con le caratteristiche biologiche di ciascun corpo idrico recipiente e fermo restando l'obbligo di evitare la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi,

- 1. 40.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Sentite le regioni e gli enti locali interessati,

- 1. 41.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e con le procedure di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

- 1. 42.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 31 dicembre 2003.

- 1. 43.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 30 giugno 2004.

- 1. 44.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 31 dicembre 2004.

- 1. 45.** Cialente, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2005 *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 4, 6 e 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,

- 1. 46.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2005 *aggiungere le seguenti:* ed in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, non ripetibile e non prorogabile,

- 1. 47.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: essere determinato *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito massimo di un aumento di 0,25 gradi centigradi,

- 1. 48.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: essere determinato *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito massimo di un aumento di 0,30 gradi centigradi,

- 1. 49.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, *aggiungere le seguenti:* e solo nei casi in cui sussista il rischio di alterazioni locali delle correnti, DI formazione di barriere termiche in prossimità di fiumi e torrenti, DI avvio di processi di degrado

della flora e della fauna o comunque di effetti sulla salute dell'ecosistema idrico derivanti da processi di inquinamento termico.

1. **50.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: scarichi aggiungere le seguenti: nei corsi d'acqua non significativi, previa verifica della idoneità ad incidere negativamente sulle capacità di autodepurazione dei corpi idrici, sulla solubilità dell'ossigeno disciolto negli stessi e sulla assenza di rischi di *stress* termici per le comunità animali e vegetali presenti,

1. **51.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: centrali termoelettriche aggiungere le seguenti: che al 31 dicembre 2002 garantivano il pieno rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, e che sono.

1. **52.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono altresì avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma le centrali che beneficiano delle deroghe di cui al comma 1.

1. **53.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assicura il costante monitoraggio sugli effetti prodotti dalle misure di cui al presente comma sui corsi d'acqua e sugli ecosistemi interessati

dall'aumento delle temperature delle acque di raffreddamento in applicazione del presente decreto, disponendo l'immediata sospensione degli incrementi di temperatura consentiti qualora siano registrate alterazioni ambientali ovvero effetti sulla flora o la fauna presenti nei corpi idrici. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate senza indugio nel caso di insorgenza di fenomeni di significativo inquinamento termico.

1. **54.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I nuovi limiti di cui al comma 3 non sono applicabili qualora i corpi idrici ricettori siano costituiti da acque nelle quali, nei dieci anni precedenti, siano stati registrati livelli significativi di inquinamento o di aumento della temperatura, con particolare riferimento a fenomeni di inquinamento termico. Nel periodo di vigenza del presente decreto, le regioni hanno comunque la facoltà di applicare limiti maggiormente cautelativi rispetto a quelli fissati ai sensi dei commi 1 e 3, o di escludere singoli impianti dall'utilizzo dei nuovi limiti di temperatura per motivate esigenze di salvaguardia ambientale di natura locale.

3-ter. Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano comunque agli impianti che interessano l'area della laguna di Venezia o corsi d'acqua posti in collegamento con la stessa.

3-quater. Le norme in materia di emissione, qualità dell'aria e scarichi termici non sono derogabili da impianti la cui attività interessa aree protette, zone vulnerabili ed aree individuate come sensibili ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché, limitatamente al comma 3, nelle zone colpite da periodi di siccità o da fenomeni di eutrofizzazione delle acque.

1. **55.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assicura il costante monitoraggio sugli effetti ambientali prodotti dalle misure di cui al presente decreto, disponendo l'immediata sospensione degli incrementi consentiti qualora siano registrate alterazioni ambientali ovvero effetti sulla flora, la fauna presenti o la salute pubblica.

1. 56. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1. 1 (Norme di salvaguardia ambientale). — 1. Gli aumenti di temperatura delle acque di scarico nonché le deroghe a limiti di emissione e qualità dell'aria di cui all'articolo 1, sono soggetti a sospensione o revoca, anche su richiesta delle regioni o degli enti locali interessati, qualora siano segnalate alterazioni dell'aria ambiente o dei corpi idrici ricettori ovvero si verificano effetti negativi sulla flora e la fauna.

2. Nel periodo di vigenza del presente decreto, le regioni hanno comunque la facoltà di applicare limiti maggiormente cautelativi nonché di escludere singoli impianti dall'ambito di applicazione delle deroghe di cui al presente decreto, per motivate esigenze di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

1. 01. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1. 1 (Misure a favore dei soggetti danneggiati dalle centrali termoelettriche). — 1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono riconosciute misure di risarcimento per gli eventuali danni all'ambiente o danni materiali alle imprese ubicate nei pressi delle centrali termoelettriche, che gestiscono impianti di pesca, di acquacol-

tura, di allevamento ittico e di miticoltura, provocati dalle misure di cui al presente decreto.

2. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi **2-bis** e **2-ter**.

2-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

1. 02. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

ART. 1-bis.

(Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica).

Al comma 1, sopprimere le parole: , la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata.

1. bis. 1. Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 1, sostituire le parole da: e l'incremento fino alla fine del comma con le seguenti: , qualora il Gestore della rete elettrica nazionale abbia segnalato il pericolo di interruzioni del servizio per una capacità produttiva non superiore alla differenza giornaliera tra consumo atteso ed effettiva disponibilità del mercato, nonché l'incremento della capacità interrompibile su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, purché la quota di tale

capacità non comporti il superamento del 20 per cento del totale dell'energia elettrica importata sul totale del fabbisogno atteso giornalmente sul mercato dell'energia.

1-bis. 2. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, purché la quota di tale capacità non comporti il superamento del 20 per cento del totale dell'energia elettrica importata sul totale del fabbisogno atteso giornalmente sul mercato dell'energia.

1. bis. 3. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Gli oneri eventualmente derivanti dalle misure di cui al comma 1 sono a carico dei titolari degli impianti.

1. bis. 15. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di promuovere un meccanismo virtuoso di attivazione del rapporto tra mercato della generazione elettrica, dispacciamento della medesima e sicurezza del sistema nazionale di trasporto, di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, dal 1° gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico attiva il mercato della riserva della potenza strategica installata dando vita alla relativa borsa.

1-bis. 4. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto-legge il Ministro delle attività produttive su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, presenta alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere il piano straordinario di manutenzione della rete unitamente al piano della riserva strategica della potenza installata, al fine di adeguarla alle caratteristiche previste dall'Unione europea, incrementandone nel triennio 2004-2006 la quota percentuale, sino a raggiungere il 10 per cento del totale della potenza di generazione di energia installata e prodotta a livello nazionale.

1. bis. 5. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro delle attività produttive su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, presenta alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere il piano straordinario di manutenzione della rete unitamente al piano della riserva strategica della potenza installata, al fine di adeguarla alle caratteristiche previste dall'Unione europea, incrementandone nel triennio 2004-2006 la quota percentuale, sino a raggiungere il 10 per cento del totale della potenza di generazione di energia installata e prodotta a livello nazionale.

1-bis. 6. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Gestore della rete di trasmissione nazionale presenta alle competenti Commissioni parlamentari

i risultati del monitoraggio relativo alle autocertificazioni di tutti gli impianti di generazione di energia elettrica posti nella riserva strategica, nonché lo stato del collegamento degli stessi con la rete di trasmissione nazionale.

***1-bis. 7.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Gestore della rete di trasmissione nazionale presenta alle competenti Commissioni parlamentari i risultati del monitoraggio relativo alle autocertificazioni di tutti gli impianti di generazione di energia elettrica posti nella riserva strategica, nonché lo stato del collegamento degli stessi con la rete di trasmissione nazionale.

***1-bis. 8.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di attivare gli strumenti per una più stretta collaborazione tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale ed i gestori delle reti di energia elettrica di altri Paesi comunitari ed extracomunitari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle attività produttive istituisce con proprio decreto un fondo e ne stabilisce modalità e criteri di utilizzo. Il fondo è finanziato a valere sul capitolo 2280 (3.1.2.4.) del Ministero delle attività produttive.

1-bis. 9. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire una disponibilità di

potenza adeguata al fabbisogno nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, per gli anni 2003 e 2004, a rideterminare le tariffe, in funzione di incentivi ai consumi domestici nelle fasce orarie di maggiore disponibilità di energia elettrica e disincentivi agli stessi nelle fasce orarie di punta.

1-bis. 10. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire una disponibilità di potenza adeguata al fabbisogno nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, per gli anni 2004 e 2005, a rideterminare le tariffe, in funzione di incentivi ai consumi domestici nelle fasce orarie di maggiore disponibilità di energia elettrica e disincentivi agli stessi nelle fasce orarie di punta.

1-bis. 11. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire la continuità del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a determinare un meccanismo di incentivazioni ai soggetti che apportano migliorie e effettuano interventi di manutenzione straordinaria della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica finalizzati all'efficienza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base delle informazioni fornite in modo documentato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in quanto compatibili con il piano di sicurezza dallo stesso approntato, provvede altresì a rideterminare le tariffe e ad impegnare una quota delle medesime per il finanziamento degli incentivi da assegnare equamente ai predetti soggetti.

1-bis. 12. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire la continuità del servizio, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a determinare un meccanismo di incentivazioni ai soggetti che apportano migliorie e effettuano interventi di manutenzione straordinaria della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base delle informazioni a tal fine fornite in modo documentato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in quanto compatibili con il piano di sicurezza dallo stesso approntato, provvede altresì a rideterminare le tariffe ed ad impegnare una quota delle medesime per il finanziamento degli incentivi da assegnare equamente ai predetti soggetti.

1-bis. 16. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a verificare e conseguentemente rinnovare i meccanismi previsti dagli attuali *standard* di sicurezza. I soggetti che gestiscono impianti di generazione di energia elettrica connessi alla rete di trasporto nazionale uniformano i propri meccanismi di sicurezza alle misure così determinate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale adeguandoli entro il 31 dicembre 2003.

***1-bis. 13.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a verificare e conseguentemente rinnovare i meccanismi previsti dagli attuali *standard* di sicurezza. I soggetti che gestiscono impianti di generazione di energia elettrica connessi alla rete di trasporto nazionale uniformano i propri meccanismi di sicurezza alle misure così determinate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale adeguandoli entro il 31 dicembre 2003.

***1-bis. 14.** Vernetti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-ter.

(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter. *(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti)* — 1. Le reti operanti nel settore della produzione, importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas sono patrimonio di interesse pubblico in quanto costruite con investimenti pubblici e ammortizzati tramite pagamento di tariffe da parte di tutti gli utenti.

2. Le società privatizzate attualmente proprietarie in solido delle reti sono tenute ad assicurare la funzionalità, la piena efficienza e il potenziamento sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale nonché l'accesso in condizioni di neutralità a tutti i soggetti che intendano farne uso per ragioni di pubblica utilità.

3. L'accesso è regolato dal pagamento di un corrispettivo e da norme di garanzia e di non discriminazione definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Le tariffe pubbliche per l'utilizzo delle reti hanno la finalità di pubblico servizio non gravate dai costi derivanti dal lucro e definite come tariffa unica pubblicate annualmente a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1-ter. 1. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

***1-ter. 2.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

***1-ter. 3.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: della rete elettrica fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'intera rete elettrica di trasmissione nazionale.

1-ter. 4. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: e la sua successiva privatizzazione con le seguenti: e la collocazione sul mercato di una quota azionaria maggioritaria della società per azioni derivante da tale unificazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato non possono superare il 95 per cento del capitale sociale; il restante 5 per cento è intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modi-

ficato dall'articolo 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dal relativo decreto attuativo. La quota azionaria di ciascun acquirente non può superare il 2 per cento del capitale sociale.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze può alienare la propria quota di capitale sociale con decreto da emanarsi d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la Conferenza Unificata. Fino all'eventuale alienazione della propria quota azionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva il diritto di prelazione nel caso di cessione delle partecipazioni.

1-ter. 5. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, sostituire le parole: e la sua successiva privatizzazione con le seguenti: e la collocazione sul mercato di una quota azionaria della società per azioni derivante da tale unificazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato, non possono superare il 49 per cento del capitale sociale.

1-ter. 6. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.

1-ter. 7. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , riservando allo Stato almeno il 51 per cento del capitale sociale.

1-ter. 8. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'unificazione di cui al presente comma sono escluse le attività di dispacciamento e programmazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale che restano attribuite ad un soggetto pubblico designato dal Governo.

1-ter. 9. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore della rete di trasmissione e le unità di personale da trasferire sono determinate d'accordo tra le parti, operando secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto della componente tariffaria, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a copertura dei costi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale.

1-ter. 10. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La privatizzazione del nuovo ente unificato ha un limite massimo nel 40 per cento del capitale. Le quote azionarie di ciascun acquirente non possono superare l'1 per cento del capitale.

1-ter. 11. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

1-ter. 12. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministro delle attività produttive *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con le singole regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,

1-ter. 13. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministro delle attività produttive *aggiungere le seguenti:* , in coerenza con la direttiva comunitaria n. 2003/55/CE,

1-ter. 14. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di gas naturale.

1-ter. 15. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: Al fine di cui al comma 1,

1-ter. 16. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, dopo le parole: « a carico delle società di cui al comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « o a proprio carico in caso di unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale ».

1-ter. 17. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 4.

1-ter. 18. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 4, sopprimere le parole: e comunque ciascuna società a controllo pubblico,

1-ter. 19. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 4, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° luglio 2007,

1-ter. 20. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 2 per cento.

1-ter. 21. Lulli, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

1-ter. 22. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 5, sopprimere le parole: Ai soli fini di cui al comma 4.

1-ter. 24. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 5, sostituire le parole: di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6 con le seguenti: previste dal regime di accesso negoziato, limitatamente al periodo per il quale tale regime di accesso è consentito.

1-ter. 25. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di incrementare la produzione di energia elettrica, entro il 30 novembre 2003, i gestori delle centrali di potenza superiore a 300 MW presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti esecutivi per l'avvio o l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili pulite, in misura non inferiore al dieci per cento della maggior produzione ottenuta grazie all'applicazione delle deroghe di cui alla presente legge.

5-ter. I progetti esecutivi sono approvati, entro trenta giorni dalla presentazione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, con le prescrizioni ritenute necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e la previsione di efficaci modalità di ispezione e controllo, finalizzate a garantire l'effettivo avvio della produzione ed il costante monitoraggio della situazione ambientale.

1-ter. 23. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

ART. 1-*quater*.

(Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera *a*), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

1-quater. 1. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, si applicano, in quanto compatibili, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera *a*), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

1-quater. 2. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-quinquies.

(Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico).

Al comma 1, sopprimere le parole da: e possono essere messi fino alla fine del comma.

1-quinquies. 1. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 3.

***1-quinquies. 2.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 3.

***1-quinquies. 3.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le misure urgenti per assicurare la corretta manutenzione della rete di distribuzione nazionale ed il coordinamento tra le amministrazioni e gli enti interessati. Il medesimo decreto definisce altresì misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il 10 per cento a decorrere dall'anno 2004 della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile pulita che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, nonché per l'immediata attuazione delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ter-

ritorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 50 per cento.

1-quinquies. 4. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

Sopprimere il comma 4.

***1-quinquies. 5.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 4.

***1-quinquies. 50.** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).*

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

1-quinquies. 6. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 5.

1-quinquies. 7. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 6.

***1-quinquies. 8.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 6.

***1-quinquies. 9.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: con tecnologia equivalente aggiungere le seguenti: che realizza il controllo dell'energia elettrica fluente su detta linea.

1-quinquies. 10. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: massimo stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1-quinquies. 11. Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: di dieci anni.

1-quinquies. 12. Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compresa fra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

***1-quinquies. 13.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compresa tra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

***1-quinquies. 14.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia negativo, al richiedente spetta la riformulazione della richiesta secondo quanto indicato nel parere espresso dall'Autorità medesima.

1-quinquies. 15. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1-quinquies. 16. Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 6, terzo periodo, premettere le parole: Con le stesse modalità.

1-quinquies. 17. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: delle autorità competenti dello Stato interessato, con le seguenti: tra le autorità competenti per l'accesso alle reti degli Stati interessati.

1-quinquies. 15. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, quinto periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ferme restando per la residua quota le procedure di accesso regolato stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1-quinquies. 19. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 7.

***1-quinquies. 20.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 7.

***1-quinquies. 21.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, quali richiamate dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con apposito atto d'indirizzo, su proposta del Ministro delle attività produttive, stabilisce i criteri ai quali deve conformarsi l'Autorità per l'energia elet-

trica ed il gas nella definizione delle tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione per il successivo periodo regolatorio.

7-bis. Detti criteri, fermo restando l'obiettivo prioritario di evitare la creazione di condizioni per incrementi non motivati e non controllati delle tariffe a carico dell'utenza finale, nel quadro delle esigenze di sviluppo del settore quale fissato dal Documento di programmazione economico finanziaria, dovranno comunque garantire lo sviluppo del servizio elettrico, includendo la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, una simmetrica ripartizione tra utenti o imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, da applicare alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

1-quinquies. 22. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 7, sostituire le parole da: e distribuzione fino alla fine del comma con le seguenti: per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico.

1-quinquies. 23. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 7, sopprimere le parole da: , adottando criteri fino alla fine del comma.

1-quinquies. 24. Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: , adottando criteri aggiungere le seguenti: che garanti-

scano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.

***1-quinquies. 25.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 7, dopo le parole: , adottando criteri aggiungere le seguenti: che garantiscano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.

***1-quinquies. 26.** Verneti, Lusetti, Reallacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari, Nesi, Rizzo.

Al comma 7, sostituire la parola: simmetrica con la seguente: equa.

1-quinquies. 27. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 8.

1-quinquies. 28. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere le lettere a), b) e c).

1-quinquies. 29. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1-quinquies. 30. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

1-quinquies. 31. Lulli, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

1-quinquies. 32. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

1-quinquies. 33. Ruggia, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Grotto.

Sopprimere il comma 9.

1-quinquies. 34. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 9, sostituire le parole: di difesa con le seguenti: di corretta manutenzione della rete e di risparmio energetico, nonché.

1-quinquies. 35. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.01. (Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica). — 1. All'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 3. Il Ministro delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale. Con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas

affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzati un'asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:

a) garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico».

1-quinquies. 02. Verneti, Ruggeri.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.01. (Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica). — 1. All'articolo 35 della legge 12

dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 3. Ove la normativa europea imponga la soluzione dei problemi di congestione con criteri di mercato il Ministro delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale; con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzati un'asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:

a) garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico ».

1-quinquies. 01. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.01. *(Misure sull'efficienza energetica).* — 1. Il Ministro delle attività produttive, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone, eventualmente anche attraverso misure idonee ad eliminare le cause che ne hanno limitato l'efficacia, la piena e completa attuazione dei decreti del Ministero dell'industria, sull'efficienza energetica, del 24 aprile 2001 pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

1-quinquies. 03. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-sexies.

(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici).

Sopprimere il comma 1.

1-sexies. 1. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: dalle amministrazioni statali fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dalla regione competente mediante un procedimento unico secondo i principi e le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

4. Per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.

5. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 4, dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

6. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

7. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

8. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'auto-

rizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazioni le procedure attualmente vigenti.

9. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.

1-sexies. 2. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 1, sostituire le parole: dalle amministrazioni statali competenti *con le seguenti:* dalla regione.

1-sexies. 3. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 1, dopo le parole: dalle amministrazioni statali competenti *aggiungere le seguenti:* , in conformità alle intese e agli accordi con ogni singola regione o provincia autonoma di cui al comma 6,

1-sexies. 4. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1, dopo le parole: dalle amministrazioni statali competenti *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei poteri derivanti da quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione,

1-sexies. 5. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al presente comma e sono individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1-sexies. 6. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale autorizzazione deve essere preceduta dal giudizio di compatibilità ambientale ove previsto dalla normativa vigente.

1-sexies. 7. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

1-sexies. 8. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), e fatte salve le attribuzioni di regioni ed enti locali, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Alle opere di cui al presente articolo si applica la normativa ordinaria di VIA, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

1-sexies. 9. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute

nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

***1-sexies. 10.** Cazzaro, Quartiani, Gambini, Buglio, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

***1. sexies. 11.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e deve garantire in ogni caso l'attuazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-sexies. 12. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

1-sexies. 13. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

1-sexies. 14. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere preceduta dal giudizio di compatibilità ambientale ove previsto dalla normativa vigente.

1-sexies. 15. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: a cui, comunque, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

1-sexies. 16. Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

1-sexies. 17. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.

1-sexies. 18. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

1-sexies. 19. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, premettere il seguente periodo: La individuazione e la localizzazione delle opere previste dal comma 1 è definita d'intesa tra lo Stato e ogni singola regione o provincia autonoma.

1-sexies. 20. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 6, sostituire le parole: del parere con le seguenti: dell'intesa.

1-sexies. 21. Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collè.

Sopprimere il comma 7.

1-sexies. 22. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 7, sopprimere le parole: a decorrere dal 30 giugno 2004.

1-sexies. 23. Vernetti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 8.

1-sexies. 24. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Rughia, Grotto.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il venticinque per cento della produzione e dell'utilizzo di energia solare termica e solare fotovoltaica, nonché per la piena attuazione, entro il 31 dicembre 2003, delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001. Per far fronte agli oneri immediatamente derivanti dall'applicazione di tali misure urgenti, determinati nel limite massimo di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter.

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

8-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del cinquanta per cento.

1-sexies. 25. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

1-sexies. 26. Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 9.

***1-sexies. 27.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Sopprimere il comma 9.

***1-sexies. 28.** Vernetti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.

1-sexies. 29. Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-sexies. 30. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (*Pubblicità dei contratti bilaterali*). — 1. I fornitori, i clienti e i valori economici dei singoli contratti bilaterali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono resi pubblici a cura del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

1-sexies. 01. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (*Incentivi nel settore dell'edilizia finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili*). — 1. Alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 41-quinquies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di ristrutturazione e di manutenzione edilizia di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al risparmio energetico, all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 02. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (*Programma nazionale « biocombustibili »*). — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma nazionale, coerente con gli obiettivi contenuti nel « Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili », approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, finalizzato al proseguimento e al potenziamento degli interventi previsti dal programma nazionale « biocombustibili », approvato con deliberazione CIPE 15 febbraio 2000, n. 27/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 03. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari, Nesi, Rizzo.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (Disposizioni per la valorizzazione energetica delle biomasse). — 1. Allo scopo di promuovere l'attivazione della filiera delle biomasse e di individuare gli strumenti economici e normativi per il suo sviluppo, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) individua le zone di produzione di rifiuti e residui di lavorazione del legno non utilizzati per attività di riciclo e di riutilizzo nonché le condizioni, le modalità e le risorse per la valorizzazione energetica di tali materiali;

b) individua le condizioni tecniche, economiche, normative e organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva e delle industrie agroalimentari;

c) individua le aree golenali e le aree a rischio di dissesto idrogeologico, sulle quali è opportuno mettere a dimora colture da destinare a fini energetici, definendo sia le modalità che le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione di tali azioni;

d) individua le aree da destinare all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali, ai sensi del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, i cui incrementi netti di produzione annua di biomassa sono destinati a scopi energetici;

e) stabilisce le procedure per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, mediante apposite convenzioni e sulla base di progetti dagli stessi presentati, le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo;

f) stabilisce le modalità per l'erogazione di contributi, fino all'importo massimo del 50 per cento, per l'avvio delle azioni di valorizzazione di cui al presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 04. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (Misure per lo sviluppo dell'energia eolica). — 1. Le regioni, allo scopo di favorire lo sviluppo compatibile dell'energia eolica sul proprio territorio,

approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i piani eolici regionali attraverso i quali indicano i siti e le aree non idonee all'installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, secondo i seguenti principi:

a) individuazione dei siti e delle aree non idonee sulla base dell'impatto ambientale delle opere connesse agli impianti e all'impatto delle medesime sulla realtà socio-economica locale, sulla base di uno studio sull'impatto visivo sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato, al fine di valutare il grado di integrabilità degli impianti nel territorio;

b) previsione delle misure generali di mitigazione dell'impatto visivo, quali:

1) l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione;

2) la distanza minima dalle abitazioni;

3) l'utilizzo di soluzioni cromatiche particolari;

4) ogni altra misura diretta a ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente circostante al fine di consentire un inserimento il più armonico possibile con il territorio regionale.

1-sexies. 05. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (Incentivi per lo sviluppo del solare termico). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici rientranti nella classificazione generale per categorie stabilita dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e hanno lo scopo di rilanciare il settore della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in particolare attraverso l'installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda per usi

igienici e sanitari e per il riscaldamento, promuovendo la crescita dell'industria del settore, la formazione e l'organizzazione di una rete diffusa di installatori-manutentori nonché l'incentivazione del mercato con l'obiettivo di pervenire entro il 2010 ad un parco installato di 3 milioni di metri quadrati di pannelli solari.

2. Negli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazione edilizia consistente nella sostituzione degli impianti, è fatto obbligo di installare gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, salvi gli impedimenti di natura tecnica ed economica previsti dall'articolo 5, commi 15, 16, 17 e 18, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da dimostrare mediante apposita relazione tecnica redatta da un professionista abilitato.

3. Agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo e a tutti gli edifici aventi carattere abitativo residenziale di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica la detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010, per un ammontare complessivo sino a 100.000 euro, per una quota pari al 51 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Gli impianti di cui al comma 2, i beni, esclusi le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti medesimi e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al medesimo comma 2, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrut-

ture e dei trasporti e delle attività produttive, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì emanati i criteri e le norme di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Gli enti locali promuovono l'installazione di impianti solari sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate sul loro territorio, adottando deliberazioni che comportano la riduzione delle imposte locali, per un numero limitato di anni. Gli enti locali che adottano delibere in tale senso possono accedere direttamente agli incentivi messi a disposizione da istituzioni comunitarie, nazionali e regionali.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto in cui sono individuati gli strumenti formativi e informativi nonché gli organismi aventi specifica competenza nell'uso delle fonti di energia rinnovabili e nell'uso razionale dell'energia a cui demandare le attività per favorire la diffusione delle applicazioni solari.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 06. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (Incentivi per lo sviluppo del solare fotovoltaico). — 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, allo scopo di trasformare gli attuali incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, consistenti in finanziamenti in conto capitale, in un sistema di finanziamento in conto produzione-funzionamento, emana apposite direttive nel rispetto dei seguenti criteri:

a) obbligo di acquisto da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici;

b) fissazione di una tariffa minima incentivante per la produzione di elettricità da impianti fotovoltaici;

c) fissazione dell'entità della tariffa incentivante e della sua durata sulla base di una equa remunerazione del costo sostenuto per l'acquisto, l'installazione nonché per l'esercizio e per la manutenzione del generatore fotovoltaico;

d) concessione della tariffa incentivante agli impianti installati su strutture edilizie o che ne sono parte integrante o collocati nelle aree pertinentziali;

e) riduzione della tariffa per gli impianti che usufruiscono o hanno usufruito di aiuti consistenti in finanziamenti in conto capitale statali o regionali;

f) concessione della tariffa agli impianti fotovoltaici a prescindere dalla loro potenza nominale;

g) riconoscimento dell'agevolazione per gli impianti entrati in esercizio prima del 2010 a condizione che a tale data sia installata una potenza nominale complessiva di 300 MW. In caso contrario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas

disciplina l'ulteriore durata dell'agevolazione fino al raggiungimento del citato obiettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ENEA, di concerto con il Ministro delle attività produttive, presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Piano nazionale per il solare fotovoltaico con lo scopo di:

a) promuovere il mercato degli impianti fotovoltaici attraverso la ricerca diretta a incrementare l'efficienza dei componenti e la riduzione dei costi per gli impianti di media-grande dimensione connessi alla rete elettrica;

b) prevedere particolari misure per i piccoli comuni montani, per le isole minori e per le aree protette, idonee a consentire il raggiungimento entro il 2010 di una quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili pari almeno al 50 per cento della domanda;

c) prevedere adeguate misure per incentivare gli enti locali e gli altri enti pubblici all'installazione sugli edifici di rispettiva proprietà degli impianti di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 07. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

(A.C. 4332 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere il comma 2.

***Dis. 1. 1.** Nesi, Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Sgobio, Vertone.

Sopprimere il comma 2.

***Dis. 1. 2.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

***Dis. 1. 10.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.

Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

3-ter. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine

per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Dis. 1. 8. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: per assicurare *fino alla fine del comma con le seguenti:* per regolamentare, in tutto il territorio nazionale, le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, importazione, esportazione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema basato sulla concezione dell'elettricità come un bene essenziale e insostituibile, la produzione e la distribuzione del quale si attuano attraverso un servizio pubblico nazionale con caratteristiche unitarie;

b) prevedere che tale servizio sia esercitato da imprese di proprietà pubblica e di proprietà privata, che abbiano gli stessi obblighi e gli stessi diritti e siano assoggettate ai medesimi controlli;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettino gli impegni quantitativi e temporali assunti;

d) le imprese di proprietà pubblica e privata di cui alla lettera b) non possono promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni in società che non abbiano come oggetto esclusivo l'energia elettrica.

Dis. 1. 3. Nesi, Diliberto, Armando Cosutta, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Sgobio, Vertone.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

Dis. 1. 4. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

***Dis. 1. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

***Dis. 1. 6.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

***Dis. 1. 11.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

d) raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra di cui al Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, nonché raggiungimento dell'obiettivo relativo al contributo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE;

e) incremento del 3,5 per cento annuo della quota obbligatoria di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

f) incentivazione alla produzione ed all'utilizzazione del solare termico e del solare fotovoltaico.

Dis. 1. 7. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.